

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 - "Avviso per l'ammissione al programma di mobilità voucher studenti per la frequenza di percorsi full immersion di lingua inglese e tedesca in Paesi dell'Unione Europea - annualità 2017" nell'ambito del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento. Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità (Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, art. 52).

Determinazione n. 8012 del 17/12/2021

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 - "Avviso per l'ammissione al programma di mobilità voucher studenti per la frequenza di percorsi full immersion di lingua inglese e tedesca in Paesi dell'Unione Europea - annualità 2017" nell'ambito del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento. Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità (Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, art. 52).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2021-S116-00243
SERV. FORM. PROF. FORM. TERZIARIA E FUNZ. SISTEMA

OGGETTO:

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 - "Avviso per l'ammissione al programma di mobilità voucher studenti per la frequenza di percorsi full immersion di lingua inglese e tedesca in Paesi dell'Unione Europea - annualità 2017" nell'ambito del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento. Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità (Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, art. 52).

RIFERIMENTO : 2021-S116-00243

Pag 1 di 4

Num. prog. 1 di 4

IL DIRIGENTE

Viste:

la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Legge provinciale sulla scuola";

la deliberazione della Giunta provinciale n. 182 del 10 febbraio 2017 avente ad oggetto "Approvazione dell'"Avviso per l'ammissione al programma di mobilità voucher studenti per la frequenza di percorsi full immersion di lingua inglese e tedesca in Paesi dell'Unione Europea - annualità 2017" nell'ambito del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia

autonoma di Trento;

la determinazione del dirigente del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca n. 49 del 16 marzo 2017, che ha approvato le graduatorie delle domande ammesse di mobilità voucher studenti per la frequenza di percorsi full immersion di lingua inglese e tedesca in Paesi dell'Unione Europea per l'annualità 2017;

la determinazione del dirigente del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca n. 156 del 30 agosto 2017, che ha approvato le graduatorie finali degli studenti partecipanti al programma di mobilità voucher studenti 2017 per la frequenza di percorsi full immersion di lingua inglese e tedesca in Paesi dell'Unione Europea.

Considerato che:

in base a quanto previsto dal sopra citato Avviso, il valore dell'indicatore ICEF Piano Trentino Trilingue è utilizzato sia ai fini della formazione delle suddette graduatorie sia per la quantificazione della quota obbligatoria a titolo di compartecipazione a carico del beneficiario del programma di mobilità; le quote di compartecipazione dei beneficiari sono state fissate con la citata determinazione n. 49/2017.

Preso atto che:

per alcuni beneficiari del programma di mobilità 2017, riportati nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, è stato ricalcolato l'indicatore ICEF, a seguito di verifica da parte del Nucleo di controllo ICEF in due casi e su istanza dei beneficiari (per sblocco delle dichiarazioni collegate) in un caso e, pertanto, si rende necessario verificare eventuali importi dovuti nonché verificare il mantenimento dei requisiti per la loro partecipazione alla mobilità connessi alla posizione in graduatoria.

Considerato che:

con riferimento a due studenti, riportati nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, è stata versata una compartecipazione inferiore a quella dovuta per la partecipazione al programma di mobilità studenti annualità 2017;

la differenza fra la compartecipazione versata e quella effettivamente dovuta dai due studenti è inferiore a 15 euro in entrambi i casi;

RIFERIMENTO : 2021-S116-00243

Pag 2 di 4

Num. prog. 2 di 4

con riferimento ad uno studente, indicato nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la variazione dell'indicatore ICEF non comporta modifica dell'importo della compartecipazione dovuta;

la modifica dell'indicatore ICEF non avrebbe compromesso la partecipazione al programma di mobilità da parte dei sopra citati tre studenti.

Considerato che l'articolo 52 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 "Legge provinciale di contabilità" prevede la possibilità per la Provincia di rinunciare alla riscossione delle entrate d'importo non superiore a 15 euro.

Preso atto che:

per gli studenti indicati nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, le somme rispettivamente da recuperare non superano i 15 euro;

gli importi riferiti ai sopra citati tre studenti sono già stati certificati nel periodo contabile 01.07.2017 - 30.06.2018 sul Programma operativo FSE - progetto 2017_v05_3_1022_01a - e rimborsati dalla

Commissione europea;

ai sensi del punto 10 delle "Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili" (Egesif_15_0017-04 del 3.12.2018) della Commissione europea, non è necessario procedere alla detrazione degli importi non recuperati dagli importi certificati, trattandosi di somme inferiori a 250 euro di contributo dei fondi Ue per operazione;

D E T E R M I N A

1. di rinunciare, per quanto espresso in premessa, alla riscossione delle somme dovute dai beneficiari indicati nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in quanto somme di esigua entità, inferiori ai 15 euro, come previsto dall'articolo 52 della citata Legge provinciale di contabilità;

2. di dare atto, come meglio specificato in premessa, che le somme indicate nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, sono già state certificate alla Commissione europea e non si procede alla detrazione degli importi non recuperati dagli importi certificati, trattandosi di somme inferiori a 250 euro di contributo dei fondi Ue per operazione;

3. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, attraverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso o dalla sua piena conoscenza se anteriore.

RIFERIMENTO : 2021-S116-00243

Pag 3 di 4 CP

Num. prog. 3 di 4

001 Allegato 1 RISERVATO

Elenco degli allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Cristina Ioriatti RIFERIMENTO : 2021-S116-00243

Pag 4 di 4

Num. prog. 4 di 4